

# COMUNE DI ROCCASCALEGNA (CH)

## IMU 2013

### AVVISO AI CONTRIBUENTI

Modalità per il calcolo ed il versamento dell'IMU (imposta municipale unica)

## anno 2013 (II° rata)

**CHI DEVE PAGARE L'IMU:** Presupposto dell'imposta municipale unica è il possesso di fabbricati, di aree edificabili e terreni agricoli, a nulla rilevando l'utilizzo degli stessi. L'IMU è dovuta sia per i beni strumentali all'attività dell'impresa, sia per i beni merce, che per i beni patrimoniali posseduti da qualsiasi soggetto, residente e non. I soggetti passivi dell'imposta sono: il proprietario di immobili; il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il locatario di beni concessi in locazione finanziaria; il concessionario su aree demaniali.

### **LA SCADENZA: (II° rata) dal 1° al 16 dicembre 2013**

#### **ALIQUOTE:**

- a) una aliquota pari allo 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze);
- b) una aliquota pari allo 0,76% per fabbricati diversi dai precedenti ed i terreni edificabili;

**CALCOLO DELL'IMPOSTA:** Per quanto riguarda i fabbricati, l'IMU si calcola applicando le aliquote sopra citate alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e infine moltiplicata:

- a) per 160, i fabbricati dei gruppi catastali A e le cat. C/2, C/6, C/7 (con esclusione della categoria A/10)
- b) per 140, i fabbricati del gruppo catastale B e delle cat. C/3, C/4, C/5;
- c) per 80, i fabbricati del gruppo catastale D/5 e A/10;
- d) per 65, i fabbricati della categoria D (ad esclusione dei fabbricati classificati nella cat. D/5);
- e) per 55, i fabbricati classificati nella categoria cat. C/1;

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, nonché dai valori minimi fissati con **deliberazione del C.C. n. 21 del 18 maggio 1999 (determinazione valore aree fabbricabili ai fini ICI).**

**DETRAZIONI PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE:** Le detrazioni previste per l'abitazione principale (nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) sono di due tipi e, precisamente:

- Una **detrazione base** applicabile all'abitazione principale (e relative pertinenze, una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) è pari a 200,00 euro. La detrazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Una **detrazione aggiuntiva** di 50,00 euro per ciascun figlio che dimora e risiede nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di età non superiore a 26 anni, a prescindere dal fatto che siano o meno fiscalmente a carico.
- Dal 1° gennaio 2013 non è più considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.

Data 01-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
(Dr. Antonella Di Lullo)